



**ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 15/06/2009**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n. 28 del 15/06/2009**

Oggetto: **“Disciplinare delle procedure di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza” di cui alla deliberazione n. 14 del 19 marzo 2008 – Abrogazione - Approvazione nuovo disciplinare.**

---

Presenti i consiglieri:

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Cima Antonio Ettore, Persiani Niccolò

Assenti giustificati i consiglieri:

Biggeri Annibale, Naldoni Simone, Palumbo Pasquale

E' presente:

- il Direttore dell'ARS: Dott.ssa Laura Tramonti

---

*Dirigente Responsabile:* Direttore

*Estensore:* Daniele Lachi

*Pubblicazione su B.U.R.T.:* Atto non soggetto a pubblicazione

*ALLEGATI n.:* 1

*Strutture interessate:*

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

OSSERVATORI

SETTORI: tutti

*Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa*

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Visto:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 7, commi 6 e 6-bis;
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 avente ad oggetto "*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 24 del 29/05/2007 recante "*Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione*";
- n. 14 del 19/03/2008 recante "*Deliberazione n. 24 del 29/05/2007 e ss. mm. avente ad oggetto "Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione" – Approvazione testo coordinato con integrazioni e modifiche*";

Preso atto delle novità legislative introdotte:

- dalla legge n. 133/2008 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*";
- dalla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 64 che dispone che gli enti ed organismi dipendenti della regione, ivi compresi, quelli consulenza sia della Giunta che del Consiglio regionale, che si sono attenuti ad uno dei criteri di contenimento della spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 (*Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti*), possono procedere ad assunzioni a tempo determinato ed indeterminato qualora l'incidenza della somma delle spese del personale della regione e di detti enti sia inferiore al 50% della somma delle spese correnti della Regione e degli enti medesimi;
- dalla deliberazione Giunta regionale n. 34 del 26/01/2009 avente ad oggetto "*Prime indicazioni ad ARPAT, ARS ed IRPET in materia di personale*" con la quale la Regione ha impartito specifici indirizzi ad ARS in ordine alle politiche di personale;

Richiamato il Regolamento di contabilità dell'ARS approvato con propria deliberazione n. 59 del 18/12/2008 ed in particolare l'art. 26 laddove prevede:

- al comma 1 "*L'acquisizione di quanto necessario al funzionamento dell'Agenzia ed all'esecuzione dei compiti istituzionali come pure di quelli correlati a progetti e/o attività contrattuali è disposta mediante atti di autorizzazione alla spesa, assunti con decreto o ordinativo dei dirigenti responsabili del centro di costo, secondo la competenza per la materia cui la spesa si riferisce*";
- al comma 2 "*L'autorizzazione alla spesa per assunzioni di personale è disposta con proprio decreto dal Direttore dell'ARS. Le spese per incarichi individuali (occasional, professionali e di collaborazione coordinata e continuativa) disposte da soggetti diversi del Direttore, devono ricevere il previo parere vincolante di quest'ultimo.*";

Dato atto che le sopra richiamate disposizioni rendono necessario individuare nuove modalità procedurali per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni ad ARS, garantendo sempre la massima trasparenza e la opportuna pubblicità del procedimento;

Considerato pertanto la necessità:

- a) di abrogare il precedente Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 24 del 29/05/2007, così come sostituita con deliberazione n. 14 del 19/03/08, che prevedeva l'istituzione di un "Albo dei soggetti accreditati" da utilizzare per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza a seguito di valutazione comparativa dei *curricula*;
- b) di determinare una nuova regolamentazione per l'attribuzione di incarichi individuali di collaborazione e consulenza al fine di definire e richiedere, di volta in volta, requisiti professionali direttamente rispondenti, anche in termini temporali, alle specifiche esigenze dell'Agenzia con l'utilizzo di meccanismi di maggiore diffusione;
- c) di omogeneizzare il sistema di attribuzione degli incarichi in oggetto con quello, definito dal Regolamento di Contabilità, relativo alle responsabilità dirigenziali;

Vista a tal fine la proposta del Dirigente del Settore Amministrazione, di cui al documento allegato sub "1" al presente provvedimento e del quale è parte integrante e sostanziale, che attraverso una nuova stesura del disciplinare per la materia in oggetto persegue le disposizioni e le indicazioni di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

### **DELIBERA**

1. di abrogare il precedente Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 24 del 29/05/2007, così come sostituita con deliberazione n. 14 del 19/03/2008;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione" di cui al documento allegato "1" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di stabilire che:
  - a) il disciplinare di cui al punto precedente entra in vigore a partire dal giorno 15 luglio 2009;
  - b) fino all'entrata in vigore del suddetto disciplinare, è fatto salvo l'utilizzo dell'Albo dei soggetti accreditati così come regolamentato dal Disciplinare di cui alla deliberazione C.d.A. ARS n. 14 del 19/03/2008;
4. di partecipare copia del presente atto ai responsabili delle strutture operative ed ai dirigenti dell'ARS al fine di attuare tutte le misure necessarie alla corretta applicazione del presente provvedimento;
5. di assicurare altresì, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
  - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ars ([www.arsanita.toscana.it](http://www.arsanita.toscana.it));
  - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore  
D.ssa Laura Tramonti

Il Presidente  
Dott. Giovanni Barbagli



**AGENZIA REGIONALE DI SANITA'**

**DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI  
INCARICHI INDIVIDUALI DI  
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 28 del 15/06/2009

## **Art. 1**

### ***Ambito di applicazione***

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e dalla normativa sia regionale che nazionale vigente in materia, il presente disciplinare detta le modalità cui attenersi per il conferimento di incarichi a soggetti che forniscano all'ARS prestazioni di lavoro autonomo aventi ad oggetto studio, consulenza e ricerca.
2. La procedura di cui al presente disciplinare è utilizzata per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Agenzia e per l'esecuzione dei compiti attribuiti all'ARS dalla legge di ordinamento. Il Consiglio di amministrazione dell'A.R.S. può inoltre emanare specifiche direttive in materia.
3. Per incarichi individuali di cui al comma precedente si intendono:
  - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
  - b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
  - c) gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
  - d) gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;

## **Art. 2**

### ***Procedura comparativa e conferimento degli incarichi***

1. Il Dirigente, che intenda conferire un incarico individuale adotta, previo parere vincolante del Direttore<sup>1</sup>, la procedura descritta nel presente disciplinare. Al fine di ottenere il parere del Direttore, il Dirigente è tenuto a trasmettere apposita nota indicando tutti gli elementi utili all'espressione del parere; la comunicazione deve altresì specificare il "centro di costo" o "commessa" a cui farà carico la spesa relativa all'incarico che si intende conferire.
2. La procedura da seguire è la seguente:
  - a) indizione, con proprio decreto, della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico, relativa approvazione dell'avviso e pubblicazione dello stesso sul BURT (salvo quanto previsto al successivo comma 11) e sul sito web dell'ARS; l'avviso rimane in pubblicazione per una durata non inferiore a 15 giorni;
  - b) costituzione di una commissione esaminatrice per la valutazione delle domande e dei relativi curricula, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 5; per incarichi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 la valutazione di cui sopra può essere effettuata direttamente dallo stesso Dirigente conferente l'incarico;
  - c) selezione dei candidati e formulazione della graduatoria;
  - d) approvazione con decreto della graduatoria e nomina del vincitore;
  - e) pubblicazione della graduatoria sul BURT (salvo quanto previsto al successivo comma 11) e sul sito web dell'ARS.
3. L'avviso di procedura comparativa deve contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione (compresa l'indicazione del progetto o del programma di attività) e degli obiettivi connessi alla stessa;
  - b) la durata;
  - c) il compenso predeterminato (almeno nel massimo);
  - d) i requisiti e le competenze professionali specifiche ritenute necessarie;
  - e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
  - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile;

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm, è il Dirigente conferente l'incarico.

4. La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il fac-simile appositamente predisposto, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R, unitamente al curriculum formativo e professionale nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La domanda potrà altresì essere consegnata a mano all'indirizzo dell'Agenzia, via Vittorio Emanuele II n. 64, 50134 Firenze.

---

<sup>1</sup> Come previsto dall'art. 26, comma 2 del Regolamento di Contabilità ARS di cui alla deliberazione C.d.A. n. 59 del 18/12/2008.

5. Le commissioni esaminatrici nelle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali sono composte da almeno tre membri, fra i quali di diritto è compreso il Dirigente conferente l'incarico, con funzioni di presidente. Gli altri componenti, in funzione di esperti, sono individuati dal Dirigente conferente, anche tra soggetti esterni.
6. La valutazione dei curricula può essere integrata con un colloquio, cui possono essere invitati i soli candidati che presentano una professionalità ed esperienze di formazione e di lavoro ritenute conformi all'incarico da conferire. La data, l'orario ed il luogo, in cui dovranno presentarsi per sostenere l'eventuale colloquio, saranno comunicati ai candidati, almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio, mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. I termini di cui sopra possono essere ridotti in caso di specifica accettazione da parte del soggetto invitato. Nel caso in cui la valutazione è effettuata direttamente dallo stesso Dirigente conferente l'incarico, quest'ultimo, può richiedere la presenza a detto colloquio anche di altri dirigenti/funzionari, fermo restando la sua titolarità e responsabilità di scelta.
7. La valutazione dei candidati è effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.
8. Dell'istruttoria della procedura di comparazione è redatto un sintetico verbale indicando:
  - a) i nominativi dei candidati che hanno presentato domanda e dei quali è stato esaminato il curriculum;
  - b) i nominativi dei candidati eventualmente invitati a colloquio;
  - c) i punteggi attribuiti ai candidati;
  - d) il nominativo del candidato prescelto cui conferire l'incarico;
  - e) le motivazioni sulla cui base l'affidatario dell'incarico è stato individuato, quali sono emerse dalla comparazione condotta sui curricula e mediante l'eventuale colloquio;
 Nel caso in cui il Dirigente non predisponga un verbale, il procedimento di valutazione comparativa e l'esito dello stesso devono essere esplicitati nel decreto di conferimento dell'incarico.
9. La graduatoria della procedura comparativa rimarrà aperta per 12 (dodici) mesi e potrà essere utilizzata per:
  - a) l'assegnazione di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si manifestasse la necessità nell'ambito del programma di studio e ricerca a cui l'incarico si riferisce;
  - b) la prosecuzione dell'attività, qualora la prestazione si rendesse vacante per rinuncia o decadenza del vincitore, con assegnazione al candidato successivo risultato idoneo dall'ordine della graduatoria;
 Nel caso in cui la valutazione sia effettuata dallo stesso Dirigente conferente l'incarico (cioè in caso di incarichi di importo pari o inferiore a € 5.000,00) è esclusa la possibilità di utilizzo della graduatoria.
10. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla procedura comparativa, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura, sulla base dei dati dichiarati nella domanda, con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti. L'ARS può disporre, in qualunque momento della procedura comparativa, anche successiva al conferimento dell'incarico, l'esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dall'avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione.
11. In alternativa alla pubblicazione di ogni singolo avviso pubblico sul BURT previsto nei precedenti punti del disciplinare, può essere pubblicato periodicamente (almeno una volta l'anno) un singolo avviso sul BURT avente ad oggetto "*forme di pubblicità degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi individuali*", con il quale si comunica a tutti i potenziali soggetti interessati a ricevere incarichi o collaborazioni da parte dell'ARS che gli avvisi pubblici ed ogni altra comunicazione (compresa la graduatoria finale) inerente la procedura di cui al presente disciplinare sono pubblicati esclusivamente sul sito web dell'Agenzia.<sup>2</sup>

### **Art. 3**

#### ***Pubblicità, accesso agli atti e tutela di interessi legittimi***

1. L'elenco degli incarichi conferiti è pubblicato sul sito web dell'ARS ed aggiornato semestralmente, con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni esercizio. Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
  - a. tipologia dell'incarico (incarico professionale, incarico di natura occasionale, incarico di collaborazione coordinata e continuativa, etc.);

---

<sup>2</sup> Cfr. Deliberazione Giunta Regionale n. 159 del 03/03/2008.

- b. estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
  - c. nominativo del dirigente che ha adottato il provvedimento;
  - d. nominativo del collaboratore incaricato;
  - e. oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;
  - f. importo del compenso totale lordo prefissato e importo erogato alla data dell'aggiornamento.
2. Tutte le informazioni relative alla procedura comparativa restano pubblicate sul sito web dell'ARS per non meno di 60 giorni dalla data di pubblicazione. Gli incarichi individuali di cui al presente disciplinare sono inoltre inseriti nell'elenco delle consulenze e delle collaborazioni di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm..
  3. Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa sono soggetti qualificati all'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura medesima, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed al regolamento attuativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il diritto di accesso si esplica nelle forme previste dalle predette norme e dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 e ss.mm.
  4. Le richieste di accesso agli atti e le ulteriori istanze relativi ai procedimenti di conferimento degli incarichi devono essere indirizzate al Dirigente responsabile del procedimento amministrativo.

#### **Art. 4**

##### ***Deroghe alle procedure***

1. Le procedure di comparazione di cui al presente disciplinare non si applicano nei seguenti casi:
  - a) quando si intendano acquisire contributi scientifici di rilevante livello nell'ambito dell'esecuzione di attività di studio e ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.), riconducibili ai compiti attribuiti all'Agenzia dall'art. 82-bis della legge regionale 24.02.2005, n. 40 e ss. mm., con incarichi a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza (docenti universitari, esperti di chiara fama);
  - b) quando l'incarico da conferire è riconducibile all'attività extraimpiego di dipendenti di altri enti (attività espressamente autorizzata da tali enti) e la cui attività è compresa all'interno di convenzioni in essere con tali Enti o su specifica indicazione nominativa da parte degli altri Enti;
  - c) in altri casi non compresi nelle lettere precedenti del presente comma, in via eccezionale e con specifica motivazione, per incarichi aventi ad oggetto prestazioni meramente occasionali il cui corrispettivo sia non superiore a € 1.000,00 escluso oneri riflessi e imposte. Rientrano in tale ambito anche le fattispecie indicate all'art. 53 comma 6 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.. Per tali tipologie il conferimento dell'incarico può avvenire anche con lettera d'incarico del Dirigente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), l'avviso di conferimento dell'incarico deve essere comunque pubblicato sul sito web dell'ARS con le modalità di cui all'articolo 3, con la specifica annotazione di incarico conferito in deroga alle procedure di comparazione.

#### **Art. 5**

##### ***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm., i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti presso l'A.R.S. per le finalità del procedimento di incarico e saranno trattati, sia in modo manuale che informatizzato, anche successivamente al procedimento di conferimento di incarico e per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale instauratosi con l'Agenzia.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena l'inammissibilità della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini della verifica dei predetti requisiti, secondo la normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
4. Con la sottoscrizione della domanda i soggetti autorizzano l'A.R.S. a trattare i dati personali per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

5. Il titolare del trattamento è A.R.S. via Vittorio Emanuele II n. 64, 50134 Firenze, tel. n. 055-46.24.31, fax n. 055-38.41.403. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'A.R.S.

#### **Art. 6**

##### ***Disciplina transitoria e disposizioni finali***

1. Il presente disciplinare entra in vigore dal 15 luglio 2009 e da tale data è abrogato il precedente Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione "*Albo dei soggetti accreditati dell'A.R.S.*" di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 24 del 29/05/2007, così come sostituita con deliberazione n. 14 del 19/03/08. I soggetti già utilmente inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati sono informati dell'entrata in vigore del nuovo disciplinare attraverso apposita comunicazione da pubblicarsi sul sito web dell'ARS.
2. Per le procedure di conferimento di incarichi individuali già iniziate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, è fatto salvo l'utilizzo dell'Albo dei soggetti accreditati così come regolamentato dal Disciplinare di cui alla deliberazione C.d.A. ARS n. 14 del 19/03/2008.
3. Il Direttore, con cadenza quadrimestrale, relaziona al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, circa i contratti stipulati nel periodo.